

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE N. 3073/73/CECA DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1973

relativa alle vendite di prodotti siderurgici effettuate nei territori di taluni paesi dell'EFTA

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli da 2 a 6, 60, 70 e 95, primo e secondo capoverso,

considerando che, insieme ai suoi Stati membri, la Comunità sarà vincolata da accordi conclusi con la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e la Repubblica del Portogallo a decorrere dalla loro data di entrata in vigore, conformemente alle disposizioni all'uopo previste;

considerando che in virtù di detti accordi i paesi sopra citati si sono impegnati ad applicare nel loro territorio e nei rapporti con la Comunità delle regole in materia di prezzi analoghe a quelle che si applicano all'interno della Comunità sulla base dell'articolo 60 del trattato; che da parte sua la Comunità si è impegnata ad estendere l'applicabilità delle regole fondate sull'articolo 60 alle operazioni effettuate dalle imprese della Comunità nel mercato di detti paesi;

considerando che è risultato necessario in occasione dell'ampliamento della Comunità completare le decisioni d'applicazione dell'articolo 60 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio con l'obbligo per le imprese dell'industria dell'acciaio della Comunità di pubblicare delle clausole aggiuntive di trasporto per i rapporti che comportano un trasporto marittimo; che è necessario che detto obbligo venga esteso alle vendite di prodotti siderurgici nei territori contemplati dalla presente decisione;

considerando che una siffatta estensione di dette regole non è prevista dal trattato; che essa è però conforme alle disposizioni dell'articolo 5 che fra l'altro conferisce alla Comunità il compito di assicurare l'istituzione, il mantenimento e il rispetto di normali condizioni di concorrenza; considerando che detta estensione è volta anche al raggiungimento degli obiettivi della Comunità, in particolare quello di promuovere lo sviluppo degli scambi internazionali e di vigilare

sul rispetto di limiti equi nei prezzi praticati sui mercati esteri (articolo 3 f);

considerando che detta estensione costituisce pertanto un caso non previsto dal trattato ai sensi dell'articolo 95, capoversi 1 e 2;

considerando che l'estensione di dette regole deve essere assicurata da provvedimenti idonei; che è d'uopo prevedere l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 64 del trattato per il caso di infrazioni;

considerando che l'estensione di dette regole non deve avere l'effetto di impedirne la modifica nelle forme previste dal trattato; che le eventuali modifiche apportate alla regolamentazione instaurata per l'applicazione dell'articolo 60 dovranno essere anche estese alle operazioni effettuate nei mercati dei paesi in questione;

considerando che nel quadro degli accordi contemplati più sopra, la Comunità ha il potere di sospendere l'applicazione delle regole estese, qualora occorra applicare il provvedimento di salvaguardia previsto in materia;

Dopo consultazione del Comitato consultivo e dietro parere conforme del Consiglio dei ministri deliberante all'unanimità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 60 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, come pure quelle contenute nelle decisioni prese in applicazione di detto articolo, sono applicabili alle operazioni delle imprese dell'industria dell'acciaio, contemplate dall'articolo 80 del trattato CECA, effettuate nei territori della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Svezia e del territorio europeo della Repubblica del Portogallo e riguardanti

i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CECA ai numeri dal 4 200 al 4 500 estremi inclusi.

Articolo 2

Le disposizioni della decisione della Commissione n. 73/152/CECA, del 23 maggio 1973, che fa obbligo alle imprese dell'industria dell'acciaio di pubblicare delle clausole aggiuntive di trasporto per i rapporti che comportano un trasporto marittimo tra parti della Comunità sono applicabili ai rapporti che comportano un trasporto marittimo tra porti della Comunità e porti dei paesi contemplati dall'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3

Le disposizioni dell'articolo 64 del trattato CECA sono applicabili alle imprese che non rispettino le disposizioni degli articoli 1 e 2 della presente decisione.

Articolo 4

In caso di applicazione delle clausole di salvaguardia contenute negli accordi intervenuti tra ciascuno degli Stati menzionati all'articolo 1 e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Commissione ha facoltà di sospendere l'applicazione della presente decisione

alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato interessato.

Articolo 5

L'entrata in vigore della presente decisione coinciderà, per ciascuno Stato contemplato dall'articolo 1, con l'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i suoi Stati membri da una parte e il paese interessato dall'altra.

Le date in cui tali accordi entreranno in vigore saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI